

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1674)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1966*

*(V. Stampato n. 2094)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(DELLE FAVE)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

**e col Ministro dell'Interno**

**(TAVIANI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 maggio 1966*

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonché a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta è previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.

#### Art. 2.

Ai fini del trattamento assistenziale, nonché del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.

Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza è quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.